

Linee guida del Santagostino sui trattamenti integrativi

PREAMBOLO

In Italia, secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO nel 2002, tra le medicine e le pratiche non convenzionali solo nove “specialità” sono ritenute **rilevanti da un punto di vista “sociale”**, sia in base alle indicazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa, sia in base alla maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini, oltre che degli indirizzi medici affermatasi.

L’esercizio di queste medicine e pratiche non convenzionali è riconosciuto come **un atto medico** di esclusiva competenza e responsabilità del professionista sanitario.

OSTEOPATIA

L’osteopatia è stata riconosciuta con piena legittimità all’esercizio, anche se non praticate da un medico, con sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.).

Dal punto di vista legislativo con la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. Legge Lorenzin), la professione dell’osteopatia è stata ricondotta nell’ambito delle professioni sanitarie, ma l’iter della sua istituzione non è ancora concluso.

In data 5 novembre 2020 (e con successivo D.P.R. n. 131 del 7/7/2021) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, riunitasi per stabilire l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti, ha demandato ad un successivo accordo, da stipulare sempre in sede di Conferenza permanente, la definizione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia.

Il 5 dicembre 2023 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 1563 dal ministro dell’Università e della ricerca che definisce l’ordinamento didattico del corso di laurea in osteopatia.

AGOPUNTURA FITOTERAPIA OMEOPATIA

Il 7 febbraio 2013 nella Conferenza permanente Stato-regioni è stato emanato un accordo che regola la qualità della formazione e della pratica dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia.

È stato riconosciuto legalmente il profilo professionale dei medici che praticano agopuntura, fitoterapia ed omeopatia, istituendo presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri elenchi dei professionisti esercenti queste pratiche.

Tali pratiche sono riconosciute come “atto medico”, cioè come attività esercitabili da un medico e ad esso ristrette.

Dalla normativa è però possibile evincere come il legislatore abbia preferito ritenere tali discipline integrative e non sostitutive della medicina convenzionale.

In molti punti della normativa e dei regolamenti si insiste sulla non sostituibilità della medicina basata sulle prove di efficacia, ma al più sull’integrazione di quella nel contesto della relazione medico-paziente.

Si richiamano in particolare alcuni dettami del codice deontologico attualmente vigente:

Articolo 12

[...] Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.[...]

Articolo 55

Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.

Particolare attenzione del clinico deve essere posta all’esercizio di pratiche di non riconosciuta efficacia e

sicurezza o non supportate da pubblicazioni approvate dalla comunità scientifica internazionale (pubblicazioni che ovviamente devono riferirsi a sperimentazione e trial clinici di qualità).

L'obiettivo principe dell'attività medica è quello di esercitare il proprio intervento terapeutico secondo scienza e coscienza e nell'osservanza dei criteri scientifici di efficacia e di minore nocività dei trattamenti proposti.

È in aggiunta necessario esplicitare al paziente pro e contro di ogni terapia, evitando di ingenerare false speranze o causare danni ai propri pazienti.

EFFETTO PLACEBO E TRATTAMENTI COMPLEMENTARI IN MEDICINA

Per le ragioni sopradette, i trattamenti complementari alla medicina convenzionale, inclusi quelli correntemente definiti dalla normativa italiana come “pratiche non convenzionali”, debbono essere presentati come pratiche accessorie, da valutare da caso a caso in considerazione della condizione clinica del paziente.

Il ruolo di alcuni dei trattamenti complementari, in aggiunta alla medicina tradizionale, è ben documentato e accettato anche dalla comunità scientifica. Troviamo infatti che la maggiore e più antica associazione medica internazionale mondiale, la World Medical Association, così scrive in proposito:

“Esistono terapie e tecniche accettate dalla comunità scientifica che, utilizzate in maniera complementare (come terapie nutrizionali, di comfort o benessere, terapie ambientali e di rilassamento, supporto o rinforzo psicoterapeutico, affettività e uso di placebo), apportano benefici ai principali soggetti validati ed efficace terapia medica.”

I benefici riportati dai pazienti che si sottopongono a tali pratiche possono anche essere spiegati dai meccanismi alla base dell'effetto placebo, che comunque è un effetto terapeutico riconosciuto dalla comunità scientifica.

L'attenzione del clinico deve essere posta sulla non invasività e nocività dei trattamenti e sulla somministrazione degli stessi con chiarezza ed onestà verso i pazienti, senza presentarli come panacee o rimedi magici.

È possibile conciliare la somministrazione di un “trattamento non convenzionale” anche inteso come placebo, con le citate prescrizioni del codice deontologico, volte a impedire che il medico menta al paziente o gli procuri danno.

La possibilità consentita dal legislatore di intervenire con un “trattamento non convenzionale” incluso fra le pratiche citate, e la sua classificazione come “atto medico”, prevede anche opportune sanzioni e punizioni per chi, proprio usando trattamenti al di fuori di quelli ben documentati in ambito scientifico, causi danni anche indiretti o persino la morte dei pazienti, come recentemente avvenuto anche in Italia (si veda per esempio il caso dell'omeopata Mecozzi).

È assolutamente possibile evitare che la comunicazione medico/paziente avvenga in maniera scorretta e si ingenerino delle aspettative errate, pur tuttavia iniziando un “trattamento non convenzionale”.

In concreto: una cosa è consigliare un trattamento, anche con attività di placebo, altra cosa è descrivere inesistenti aeree energetiche o vitali, potenziizzazioni, punti energetici e tutta l'infinita gamma di teorizzazioni pseudoscientifiche tipiche di certe dottrine.

Anche una recentissima metanalisi, che ha preso in considerazione 20 studi e 1201 partecipanti (a partire da una selezione iniziale di 3573 articoli scientifici), conclude infatti che, sebbene i meccanismi alla base del funzionamento dell'effetto osservato vadano ancora studiati, il cosiddetto “Open Label Placebo”, cioè il placebo somministrato come tale, senza menzogne accessorie, funziona. Come sostengono gli autori di questa metanalisi, molto si deve fare per migliorare la qualità degli studi in tema, ma questo, ovviamente, vale anche per lo stesso effetto placebo, che sia “open” o meno.

Dunque, sulla base dello stesso livello di solidità delle prove, se l'effetto placebo serve da un punto di vista terapeutico – come la maggior parte della comunità scientifica ritiene – allora esso non necessita di menzogne, infingimenti o di pensieri magici.

LINEE GUIDA DEL SANTAGOSTINO IN TEMA DI TRATTAMENTI NON CONVENZIONALI

Alla luce delle considerazioni fatte, i trattamenti complementari riconosciuti come “atto medico” da FNOMCeO sono praticabili sotto diretta responsabilità del clinico, che secondo scienza e coscienza, li giudica vantaggiosi per il proprio paziente anche come effetto placebo.

Pertanto, il personale ed i medici afferenti al Santagostino sono tutti invitati a rispettare le seguenti linee guida in tema di trattamenti non convenzionali.

1. In linea con gli articoli 12 e 55 del codice di deontologia dei medici italiani, non sono ammesse la divulgazione (nell’ambito di visite mediche individuali e/o utilizzando social networks/canali web) e la somministrazione ai pazienti di idee e pratiche che non siano validate e radicate nella medicina basata sulle prove di efficacia. A mero titolo di esempio non esaustivo, si ricorda che **le dottrine teoriche**, che sottendono alla pratica delle suddette “medicine non convenzionali” hanno basi in alcuni casi in contrasto con la medicina e la scienza moderna, per cui la loro divulgazione in qualsiasi forma in accompagnamento alle pratiche corrispondenti **non è ammessa**.
2. Anche l’uso medico consapevole del placebo è consentito, e su questa base le nove tipologie di trattamenti non convenzionali identificate da FNOMCeO, la cui erogazione è stata riconosciuta come “atto medico”, possono essere erogate in Santagostino alle seguenti condizioni:
 - a. che non vi siano trattamenti più efficaci e meno invasivi, indicati per la specifica condizione del paziente, e che il paziente non sia danneggiato dal trattamento stesso;
 - b. che non vi sia pericolo diretto o indiretto per il paziente, includendo fra i rischi indiretti la possibilità di abbandono di terapie tradizionali (salvavita, oncologiche, antibiotiche, vaccinali ecc);
 - c. che esista la prova scientifica in letteratura che, per la condizione del paziente, sia possibile ottenere un effetto anche solo placebo dal loro utilizzo;
 - d. che nessuna delle corrispondenti basi dottrinali pseudoscientifiche sia utilizzata per la diagnosi o la prognosi di un disturbo della salute;
 - e. che nessuna delle corrispondenti basi dottrinali pseudoscientifiche sia utilizzata per incoraggiare il paziente ad intraprendere il trattamento o per spiegarne l’eventuale efficacia.

La violazione delle presenti linee guida sarà considerata una violazione del codice comportamentale del Santagostino e sarà come tale affrontata nelle competenti sedi.

